

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 847-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PROVERA)

Comunicata alla Presidenza il 25 giugno 2002

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, con allegati, protocollo ed atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1998

**presentato dal Ministro degli affari esteri  
di concerto col Ministro dell'interno  
col Ministro della giustizia  
col Ministro dell'economia e delle finanze  
col Ministro delle attività produttive  
col Ministro delle politiche agricole e forestali  
col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  
e col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 2001

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
Disegno di legge .....	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo la cui ratifica si tende ad autorizzare con il presente disegno di legge prevede l'istituzione di un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra. Esso è destinato, al pari degli analoghi strumenti pattizi negoziati con ciascuna delle nuove realtà statuali sorte dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica, a disciplinare la materia già regolata da un precedente Accordo di partenariato fra la CEE e l'URSS, risalente al 1989; ciò, ovviamente, con gli adattamenti che si sono resi necessari in rapporto ad un quadro politico tanto profondamente mutato.

L'iniziativa costituisce quindi un tassello di un quadro che deve essere ancora completato, e che ha portato finora alla conclusione di analoghi Accordi anche con la Federazione Russa, l'Armenia, l'Azerbaijan, la Bielorussia, la Georgia, il Kazakistan, il Kirghizistan, la Moldavia, l'Ucraina e l'Uzbekistan.

Lo scopo dell'Accordo è di assicurare il quadro giuridico e organizzativo di riferimento per il futuro sviluppo delle relazioni politiche, economiche e commerciali tra le Parti. Il suo ambito di operatività è particolarmente ampio e articolato: si va dal dialogo politico, allo scambio di merci, alle attività commerciali e agli investimenti, alla cooperazione nei settori legislativo, economico, culturale e finanziario, nonché nei settori dello sviluppo democratico e del contrasto alle attività illegali e all'immigrazione clandestina.

Fra le disposizioni più rilevanti del testo sottoposto alla ratifica rientrano certamente quelle dirette a sostenere il processo di consolidamento democratico in Turkmenistan e quelle tendenti a sostenere l'impegno in

atto delle autorità turkmene sul versante delle riforme economiche.

Di rilievo particolare è pure la prevista istituzionalizzazione del dialogo politico, che tende a rafforzare i vincoli tra le Parti, contribuendo così alla sicurezza e stabilità di un'area che riveste speciale rilevanza dal punto di vista strategico.

Al riguardo, va ricordato come il Turkmenistan sia al quarto posto nel mondo per le riserve di gas naturale, e possieda anche rilevanti risorse petrolifere. Esso ha quindi le potenzialità per divenire un protagonista nei mercati energetici mondiali, dopo che sarà realizzata quella rete di gasdotti e oleodotti di collegamento che dovrebbe nel prossimo futuro garantire una maggiore diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico per l'Europa.

Per quanto riguarda le disposizioni dirette a promuovere un'intensificazione degli scambi commerciali, l'Accordo prevede il reciproco riconoscimento fra le Parti della clausola della nazione più favorita; tuttavia, il Turkmenistan potrà concedere un trattamento più vantaggioso agli altri membri della Comunità degli Stati indipendenti (CSI) per un periodo transitorio di cinque anni.

Al fine di sostenere le riforme economiche e sociali recentemente avviate, l'Accordo contempla una serie di meccanismi di cooperazione, destinati ad esplicare la loro azione in un ampio novero di settori. Meritano in proposito menzione le previsioni relative alla promozione e protezione degli investimenti, alla cooperazione scientifica e tecnologica, all'istruzione e alla formazione.

L'Accordo contempla anche la cooperazione per le questioni relative alla democrazia ed ai diritti dell'uomo, alla prevenzione delle attività illegali (riciclaggio di denaro

sporco, traffico di stupefacenti) ed alla prevenzione e controllo dell'immigrazione illegale, nonché in materia culturale e finanziaria.

Per quanto concerne infine gli aspetti istituzionali, sono istituiti: un Consiglio, un Comitato e un Comitato parlamentare di cooperazione. Il Consiglio di cooperazione, che si riunirà a livello ministeriale almeno una volta l'anno, supervisionerà la messa in applicazione dell'Accordo e sarà assistito dal Comitato di cooperazione. Il Comitato parlamentare di cooperazione potrà richiedere al Consiglio di cooperazione informazioni sullo stato di applicazione dell'Accordo e, se lo riterrà opportuno, potrà fare osservazioni o presentare raccomandazioni sull'applicazione dell'Accordo stesso.

L'Accordo comprende infine le clausole generali e finali d'uso (denuncia, protezione degli interessi essenziali di sicurezza, non discriminazione), nonché un meccanismo di natura arbitrale per la soluzione delle controversie.

In occasione dell'esame del disegno di legge da parte della Commissione, ha formato oggetto di particolare attenzione la situazione dei diritti umani in Turkmenistan.

In proposito, va detto che le aspettative che avevano accompagnato la fase dei negoziati circa un miglioramento dei livelli di democrazia e dei diritti dell'uomo sono state largamente disattese. In particolare, secondo fonti attendibili, non tutti i detenuti politici sarebbero stati rilasciati e vi sarebbero nel Paese discriminazioni nei confronti delle minoranze religiose.

Su tali premesse, vi è stato un ampio dibattito in Commissione: il senatore Martone, al quale era stato in un primo tempo affidato l'incarico di relatore, aveva al riguardo prospettato l'opportunità di differire il seguito dell'esame del disegno di legge, in attesa che dal Turkmenistan giungessero segnali concreti di mutamento. Altri interventi hanno segnalato situazioni analoghe di *deficit* democratico in molti Paesi del mondo e citato

un caso, quello dell'Accordo con lo Zimbabwe sulla promozione e protezione reciproca degli investimenti, nel quale la scelta del rinvio della ratifica in funzione di stimolo al processo di democratizzazione si rivelò in progresso di tempo chiaramente infruttuosa e dovette essere infine abbandonata. È stato inoltre sottolineato come la ratifica dell'Accordo possa indurre miglioramenti concreti in termini di democrazia e di rispetto dei diritti dell'uomo in Turkmenistan, anche in considerazione del fatto che, alla stregua dell'articolo 67 dell'Accordo in questione, è espressamente previsto l'impegno delle Parti a collaborare «in merito a tutte le questioni connesse all'insediamento o al potenziamento delle istituzioni democratiche, comprese quelle necessarie per consolidare lo Stato di diritto, nonché alla tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali secondo i principi del diritto internazionale e dell'OSCE». È stata anche da me suggerita l'opportunità di proporre al momento della discussione in Aula, un ordine del giorno che solleciti il Governo ad una verifica puntuale dell'osservanza dell'Accordo sotto il profilo del miglioramento delle condizioni democratiche e del rispetto dei diritti umani. Il Governo, nella persona del sottosegretario Boniver, si è dichiarato pienamente disponibile ad accogliere tale indirizzo. Dopo ampia discussione il senatore Martone chiedeva l'approvazione della questione sospensiva da lui proposta che veniva però respinta dalla Commissione. A seguito di tale determinazione, il senatore Martone riteneva di dover rinunciare a svolgere il ruolo di relatore, ruolo che ho quindi personalmente riassunto ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del Regolamento (come richiamato dall'articolo 43, comma 1).

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni testé richiamate, la Commissione propone l'approvazione del presente disegno di legge.

PROVERA, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BASILE)

4 giugno 2002

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CICCANTI)

11 giugno 2002

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

**DISEGNO DI LEGGE**

—

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, con allegati, protocollo ed atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1998.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 100 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 5.820 annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

